

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SCADENZIARIO MENSILE MESE DI LUGLIO 2010

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Deduzione delle differenze giornaliere nelle giacenze di cassa

L'Agenzia Entrate ha affermato la possibilità di dedurre fiscalmente sia ai fini Irap sia ai fini Ires gli importi derivanti dagli ammanchi di cassa, dovuti, per esempio, a scontrini errati, piccoli furti e minimi arrotondamenti, se questi risultano fisiologici, inevitabili e comprovati. In considerazione delle innumerevoli transazioni commerciali effettuate e degli elevati importi maneggiati, è plausibile trovarsi in presenza di ammanchi di cassa. Per le aziende della GDO, infatti, l'utilizzo della cassa costituisce un'operazione tipica ed indispensabile che implica, per il gran numero delle movimentazioni effettuate, l'emersione di ammanchi la cui riconducibilità ad eventi specifici risulta di fatto impossibile. Dette differenze vengono riscontrate solo in un momento successivo a quello in cui si sono realizzate a seguito di apposite procedure di controllo poste in essere dalle aziende medesime proprio al fine di monitorare il verificarsi di fatti aventi risvolti finanziari negativi. Con riferimento ad una fattispecie simile, concernente le differenze inventariali rilevate presso gli operatori tenuti alla contabilità di magazzino, con Circolare n.31/2006, l'Agenzia Entrate ha affermato che quando le stesse derivano da cali fisici, furti, distruzioni accidentali ed altro, ovvero quando si generano anche in modo fisiologico in relazione all'ordinaria dinamica gestionale di un magazzino, non necessariamente sono riconducibili a fenomeni di evasione di imposta. Sulla base di tale principio anche le differenze di cassa, emerse contabilmente per effetto dei controlli effettuati a posteriori dall'impresa, possono essere considerate fiscalmente deducibili quando le stesse risultano inevitabili, fisiologiche e connaturate all'attività svolta dall'impresa (è necessario documentare l'ammacco di cassa con la redazione di un verbale al momento del riscontro della differenza tra la giacenza fisica e quella contabile sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l'ammacco).

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.54, 22/06/10)

PRIVACY

Nuove regole per l'uso di sistemi di videosorveglianza

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un nuovo provvedimento in materia di sistemi di videosorveglianza, che sostituisce quello del 29 aprile 2004 e introduce importanti novità. I principi approfonditi riguardano l'informativa da fornire ai terzi e la conservazione delle immagini registrate. I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere e i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini. Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento, 08/04/10)

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN CRISI

Istituito il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

È stato pubblicato il Decreto attuativo della Delibera CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008, che stabilisce criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Gli interventi possono riguardare sia aiuti per il salvataggio dell'impresa, che consistono in un sostegno finanziario reversibile finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione sia aiuti per la ristrutturazione dell'impresa, basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinarne la redditività a lungo termine. L'aiuto è concesso sotto forma di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. La principale difficoltà risiede nella necessità di allegare alla domanda una comunicazione della banca prescelta relativa alla propria disponibilità a concedere il finanziamento (il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali sarà concessa la garanzia statale deve essere almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane). Possono accedere agli aiuti solamente le società di capitali con più di 50 dipendenti che realizzino un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro (saranno ammesse con priorità le istanze presentate da imprese che utilizzano la cassa integrazione guadagni straordinaria). Non possono accedere all'aiuto le imprese costituite da meno di tre anni, le imprese in stato di insolvenza e nemmeno le imprese dei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e del settore agricolo. La presentazione delle domande potrà avvenire fino a esaurimento delle risorse del Fondo, che è divenuto operativo lo scorso 5 luglio 2010. I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili al link

<http://www.invalitalia.it/on-line/ita/Home/Competitivita delle imprese/Fondo imprese in difficolta/Presentazione delle domande.html>

(Ministero dello Sviluppo economico, Decreto, G.U. n.146 del 25/06/2010)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2010

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,1. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,5%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di maggio 2010 è pari 1,342968.

(Istat, Comunicato, 16/06/2010)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

CONTRATTI DI LOCAZIONE

La riduzione dell'importo del canone non obbliga ad una nuova registrazione

L'accordo tra locatore e conduttore per ridurre il canone di locazione inizialmente pattuito non va necessariamente comunicato all'Amministrazione Finanziaria. Il ribasso del corrispettivo, infatti, non comporta il versamento di ulteriore imposta o la fine del vecchio patto, ma si limita solo a modificarne alcune parti accessorie. A chiarirlo è l'Agenzia Entrate che prende le mosse dalla richiesta del legale rappresentante di una società che ha concesso in locazione un immobile commerciale, accordando poi uno "sconto" sul canone. In particolare, il documento di prassi precisa che la nuova versione del patto, con la locazione ribassata, non deve essere registrata in termine fisso perché non comporta né cessione, né risoluzione o proroga del vecchio contratto. Resta fermo che le parti possono sempre chiederne la registrazione volontaria, sia per garantire certezza all'accordo ai fini probatori sia perché pattuire l'abbattimento del canone può determinare la diminuzione della base imponibile per il registro, l'Iva e le imposte sui redditi. In questo caso, l'imposta di registro da pagare è pari ad € 67,00 in misura fissa.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.60, 28/06/2010)

Consegna dell'attestato di certificazione energetica in Emilia Romagna e Lombardia

Dal 1° luglio 2010 è entrato in vigore l'obbligo di consegnare l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) degli edifici insieme ai contratti di locazione di immobili in Emilia Romagna e Lombardia. Secondo la normativa nazionale, l'obbligo di allegare l'ACE agli atti di compravendita degli immobili e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, è stato abrogato dalla Legge n.133/2008. L'obbligo esiste, tuttavia, nelle Regioni che, in attesa delle Linee Guida nazionali, avevano legiferato su questa materia, e cioè: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Province di Trento e Bolzano. In Emilia Romagna e Lombardia l'obbligo scatta dal 1° luglio 2010 nel caso di contratti nuovi o prorogati di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili. Per contratto nuovo si intende quello perfezionato a partire dal 1° luglio 2010; per contratto prorogato quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito dal 1° luglio 2010. Sono esclusi dall'obbligo gli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa e gli edifici in comodato d'uso gratuito o usufrutto.

(Regione Emilia Romagna, Deliberazione n.156/2008-Regione Lombardia, Deliberazione n.8745/2008)

REDDITO AGRARIO

Determinazione del reddito da allevamento di animali per il biennio 2009-2010

È stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 giugno**, il **decreto del 10 maggio** del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e Forestali, che fissa, per il biennio 2009-2010, i valori medi del reddito agrario e i coefficienti moltiplicatori, confermando le stesse misure previste dal D.M. del 20/04/06 (desumibili dalle Tabelle 1 e 2). Tali parametri sono necessari ai soggetti che esercitano attività di allevamento di animali e/o di produzione vegetali per determinare i redditi eccedenti il reddito agrario.

(Ministero Finanze e Agricoltura decreto 10/05/10 G.U. 17/06/10 n.139)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

ADEMPIMENTI

Sisma Abruzzo - conguaglio sospeso

Per il sisma del 6 aprile 2009 nella zona del cratere, il decreto n.78/10 all'art.39 prevede la proroga, fino al 15 dicembre 2010, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, con volume d'affari non superiore a 200mila euro. Dal 1° luglio 2010, per tutti gli altri soggetti riprende, quindi, la tassazione ordinaria e contributiva. Un emendamento al D.L. n.78, approvato giovedì dal Consiglio dei Ministri, stabilisce che il recupero dell'arretrato decorrerà dal 1° gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo, anziché dal 1° luglio 2010. Di conseguenza, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, **comunicano** che il pagamento di quanto non versato rimane sospeso in attesa della conversione in legge della manovra.

(Agenzia Entrate Inps comunicato 25/06/10)

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio

Con **provvedimento del 28 giugno**, pubblicato sul proprio sito *web* lo stesso giorno, l'Agenzia Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio 2010, ai sensi dell'art.110, co.9 del Tuir.

(Agenzia Entrate, provvedimento 28/06/10)

Tassi medi e di usura validi dal 1° luglio al 30 settembre 2010

Con **decreto del 18 giugno 2010** del Ministero delle Finanze, pubblicato in **G.U. n.150 del 30 giugno 2010**, sono stati aggiornati i tassi di interesse globali medi ai fini usura, rilevati dalla Banca d'Italia, in vigore per il periodo di applicazione 1° luglio - 30 settembre 2010.

(Ministero Finanze, decreto 18/06/10 - G.U. 30/06/10 n.150)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO DI OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI

Con il presente contributo si intende riepilogare le regole per l'utilizzo del ravvedimento operoso, istituto che permette di sanare (con l'applicazione di una sanzione molto ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile) eventuali irregolarità nei versamenti effettuati; in particolare è bene ricordare che il ravvedimento operoso consente di sanare:

- Gli **omessi** versamenti, effettuando spontaneamente il versamento oltre la scadenza naturale;
- I **parziali** versamenti, integrando un versamento insufficiente già effettuato entro la scadenza naturale.

Con specifico riferimento ai versamenti, il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento degli interessi (calcolati al saggio legale dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento alla data in cui detto versamento viene regolarizzato) e della sanzione ridotta; al riguardo si deve ricordare che risulta applicabile una sanzione pari:

- ad **1/12** della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato **entro 30 giorni** dalla scadenza naturale
- ad **1/10** della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato **oltre 30 giorni** dalla scadenza naturale, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento operoso consente una significativa riduzione delle sanzioni per incentivare il contribuente alla regolarizzazione spontanea; pertanto non è possibile ravvedere versamenti qualora sia già avvenuta constatazione della violazione, ovvero qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore ovvero i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Sanzione ordinaria

Ritardati o omessi versamenti Irap art.34 D.Lgs. n.446/97	<i>Sanzione amministrativa del 30% sugli importi non versati, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze.</i>
Ritardati o omessi versamenti imposte Dirette ed Indirette art.13 D.Lgs. n.471/97	<i>Sanzione amministrativa del 30%:</i> <ul style="list-style-type: none">▶ per i soggetti che non eseguono in tutto o in parte, alle previste scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratti in questi casi i versamenti periodici e in acconto anche se non effettuati;▶ in ipotesi di correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;▶ in tutti i casi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione quando non è prevista l'iscrizione a ruolo.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Posto che la sanzione amministrativa per mancato, carente ovvero omesso versamento è pari al 30% dell'imposta dovuta (art.13 D.Lgs. n.471/97), in ipotesi di ravvedimento "breve", la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo è pari al 2,5% dell'imposta dovuta.



Posto che la sanzione amministrativa per mancato, carente ovvero omesso versamento è pari al 30% dell'imposta dovuta (art.13 D.Lgs. n.471/97), in ipotesi di ravvedimento "lungo" la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo è pari al 3% dell'imposta dovuta.



Interessi

Nel ravvedimento operoso, sia esso "breve" ovvero "lungo", gli interessi sono sempre dovuti al tasso legale con maturazione giorno per giorno, come segue:



⁽¹⁾ Tale riduzione è stata disposta dall'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Economia del 04.12.2009, pubblicato sulla G.U. n.291 del 15.12.2009.

Per il calcolo degli interessi si applica la formula dell'interesse semplice.

Compilazione

Il versamento con ravvedimento dei tributi che si versano con modello F24 deve altresì essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la medesima sezione che si doveva compilare per effettuare il versamento alla scadenza naturale, indicando separatamente sanzioni ed interessi con gli specifici codici tributo.

	Codice tributo
Interessi per ravvedimento - Irpef	1989
Interessi per ravvedimento - Ires	1990
Interessi per ravvedimento - Iva	1991
Interessi per ravvedimento - imposte sostitutive	1992

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Interessi per ravvedimento – Irap	1993
Interessi per ravvedimento – addizionale regionale Irpef	1994
Interessi per ravvedimento – addizionale comunale Irpef	1995
Ici – interessi per ravvedimento operoso	3906

L'anno di versamento è quello per cui la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione.

Come precisato nella R.M. n.109/E del 22.05.2007, solo con riferimento agli omessi o tardivi versamenti delle ritenute effettuati dal sostituto di imposta gli interessi si versano cumulativamente con la ritenuta, utilizzando il medesimo codice tributo.

	Codice tributo
Sanzione pecuniaria Irpef	8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef	8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef	8903
Sanzione pecuniaria Iva	8904
Sanzione pecuniaria Ires	8905
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta	8906
Sanzione pecuniaria Irap	8907
Ici – sanzione per ravvedimento operoso	3907

L'anno di versamento è quello per cui la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione.

Esempi di ravvedimento

Ritardati od omessi versamenti SALDO IMPOSTE 2010		
	Scadenze	Sanzione
Versamento ordinario	16.06.2010 ⁽¹⁾	
Ravvedimento "breve"	16.07.2010	2,5% dell'imposta dovuta (1/12 dell'imposta dovuta)
Ravvedimento "lungo"	Entro termine presentazione dichiarazione: - entro 30.09.2011 per chi presenta	3% dell'imposta dovuta (1/10 dell'imposta dovuta)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

ESEMPIO

Un contribuente non ha versato una ritenuta di € 2.000 operata nei confronti di un avvocato per una parcella pagata nel mese di maggio 2010 (scadenza di versamento della ritenuta 16.06.2010). Intende regolarizzare il versamento entro il 30.09.2010 (sanzione ridotta = 3%). Nel ravvedimento per le ritenute, gli interessi vanno sommati al tributo.

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1040	05	2010	2.005,86		
	8906		2010	60,00		
codice ufficio:	codice atto:					+/ - SALDO (A-B)
			TOTALE A	2.065,86 B		2.065,86

ESEMPIO

Un contribuente ha regolarizzato l'acconto Irap dello scorso novembre, pari ad € 10.000, in scadenza il 30.11.2009. Il versamento è stato effettuato il 30.06.2010 (sanzione ridotta = 3%).

SEZIONE REGIONI						
codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
10	3813		2009	10.000,00		
10	1993		2009	75,06		
10	8907		2009	300,00		
						+/ - SALDO (E-F)
			TOTALE E	10.375,06 F		10.375,06

ESEMPIO

Un contribuente ha regolarizzato il 30.06.2010 il saldo Ici 2009 (pari ad € 500) relativo ad un negozio, in scadenza lo scorso 16.12.2009 (sanzione ridotta = 3%).

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/codice comune	immob. variab.	Acq.	Salda	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
E 897	X		X	1	3904		2009	500,00		
E 897	X		X	1	3906		2009	3,10		
E 897	X		X	1	3907		2009	15,00		
										+/ - SALDO (G-H)
							TOTALE G	518,10 H		518,10

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

DAL 1° LUGLIO 2010 NUOVE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO DI BENI IMMOBILI

Con un provvedimento dell'Agenzia Entrate datato 25 giugno 2010 sono stati approvati, rispettivamente:

- il modello aggiornato con l'indicazione dei dati catastali per la richiesta di registrazione degli atti (**modello 69**);
- il modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (**modello CDC**).

Il provvedimento fa seguito alla norma contenuta nell'art.19, co.15 e 16 del D.L. n.78/10 (c.d. Manovra correttiva) in materia dei nuovi obblighi di indicazione dei dati catastali previsti a decorrere dal 1° luglio 2010 per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (sia fabbricati sia terreni) esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi.

L'intento della norma è quello di fare emergere, mediante l'obbligo di indicazione dei dati catastali, le cosiddette "case fantasma", non iscritte al catasto edilizio urbano.

L'aggiornamento del modello 69 per la registrazione dei contratti di locazione

Ai sensi dell'art.2 del DPR n.131/86 i contratti di locazione sono soggetti all'obbligo di registrazione.

Tale adempimento viene assolto alternativamente, a seconda dei soggetti obbligati:

- mediante la presentazione cartacea all'Agenzia Entrate del modello 69 a cui vanno allegate due copie del contratto da registrare con le rispettive marche da bollo e la ricevuta del modello F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro;
- mediante l'invio telematico del modello 69 e del testo del contratto all'Agenzia Entrate (il pagamento dell'imposta di registro va effettuato, in questo caso, contestualmente alla richiesta di registrazione del contratto).

Il quadro D

L'Agenzia Entrate ha ora approvato un nuovo modello 69, inserendo il nuovo quadro D "DATI DEGLI IMMOBILI" all'interno del quale indicare i dati catastali in fase di richiesta di registrazione di contratti di locazione, affitto o comodato di beni immobili.

La decorrenza delle nuove disposizioni fa riferimento alla data di registrazione del contratto e non a quella di stipula del medesimo atto. Pertanto, ricadrà nell'obbligo di presentazione del nuovo modello 69 con l'indicazione dei dati catastali un contratto di comodato stipulato il 26 giugno 2010 e registrato il 5 luglio 2010 mentre non ricadrà nell'obbligo di presentazione del "nuovo" modello 69 un contratto di locazione stipulato il 20 giugno 2010 e registrato il 30 giugno 2010.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Il quadro D va compilato per i contratti relativi a locazioni, affitti e comodati di beni immobili: in esso devono essere indicati i dati catastali dei terreni e dei fabbricati iscritti:

- nel catasto terreni;
- nel libro fondiario del sistema tavolare;
- nel catasto edilizio urbano ricavabili dalle visure catastali.

La compilazione del quadro D avviene imputando nei vari campi:

- ▶ il codice catastale del comune in cui si trova il bene immobile;
- ▶ il codice "T" o "U" a seconda che si tratti di un immobile censito nel catasto terreni o nel catasto edilizio urbano;
- ▶ il codice "I" o "P" a seconda che si tratti di un'intera particella o unità immobiliare o di una porzione della stessa;
- ▶ la sezione urbana, se presente;
- ▶ i numeri di foglio, particella o subalterno che identificano univocamente l'unità immobiliare;
- ▶ la partita tavolare, il corpo tavolare e la porzione materiale, risultanti dai libri fondiari.

Non vengono richiesti i dati relativi alla categoria catastale e alla rendita per i fabbricati, né quelli relativi al reddito dominicale e al reddito agrario per i terreni.

QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI									
NORD	CODICE COMUNE	TIU	IP	SEZIONE URBANA	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO	
							/		
PARTITA TAVOLARE		CORPO TAVOLARE		PORZIONE MATERIALE					
NORD	CODICE COMUNE	TIU	IP	SEZIONE URBANA	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO	
							/		
PARTITA TAVOLARE		CORPO TAVOLARE		PORZIONE MATERIALE					
NORD	CODICE COMUNE	TIU	IP	SEZIONE URBANA	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO	
							/		
PARTITA TAVOLARE		CORPO TAVOLARE		PORZIONE MATERIALE					
NORD	CODICE COMUNE	TIU	IP	SEZIONE URBANA	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO	
							/		
PARTITA TAVOLARE		CORPO TAVOLARE		PORZIONE MATERIALE					

Le modalità ed i termini di presentazione del modello 69 non sono mutati: la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto.

Il nuovo modello CDC nei casi di cessione, risoluzione o proroga di contratti esistenti

A partire dal 1° luglio 2010 anche nei casi di cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione e affitti già registrati devono essere comunicati i dati catastali relativi ai beni immobili.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Deve trattarsi di contratti esistenti e già registrati alla data del 30 giugno 2010, per i quali si verifica una delle tre tipologie modificative degli stessi in data successiva al 1° luglio 2010.

A tal fine l'Agenzia Entrate ha approvato il nuovo modello CDC da presentare in forma cartacea presso l'ufficio dove è stato registrato il relativo contratto, entro il termine di 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta di registro.

È importante definire quali sono le fattispecie che generano l'obbligo di presentazione del modello CDC:

- cessione del contratto di locazione o affitto;
- risoluzione anticipata (anche per inadempimento del conduttore) del contratto di locazione o affitto;
- proroga (anche tacita) del contratto di locazione o affitto, che avviene dopo la scadenza originaria.

L'Agenzia Entrate distingue la fattispecie di proroga da quella di rinnovo:

- ➔ per proroga si intende il rinnovo (anche tacito) dopo la scadenza originaria prevista nel contratto ed è obbligatorio presentare il modello CDC;
- ➔ per rinnovo si intende il pagamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla prima ma sempre entro la scadenza del contratto e non è necessario presentare il modello CDC.

I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione o affitto di beni immobili o che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica, considerati i tempi tecnici di sviluppo delle procedure informatiche da parte dell'Agenzia Entrate, possono presentare il modello CDC in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale. L'attivazione della procedura telematica sarà comunicata con un prossimo provvedimento da parte dell'Agenzia Entrate.

L'adempimento previsto dall'art.17 co.2 del DPR. n.131/86 (presentazione dell'attestato di versamento) viene ora assolto anche mediante la presentazione del modello CDC, mentre fino allo scorso 30 giugno 2010 era sufficiente procedere al versamento della relativa imposta di registro e alla presentazione del modello F23 quietanzato entro 20 giorni dal pagamento presso un ufficio dell'Agenzia Entrate.

Per evitare più comunicazioni dei medesimi dati, il modello CDC va presentato solo una volta, a prescindere dalla casistica riscontrata (cessione, risoluzione o proroga) relativamente ad un contratto di locazione o affitto già registrato alla data del 1° luglio 2010.

Nella compilazione del modello è necessario indicare il codice dell'ufficio dell'Agenzia Entrate presso il quale è stato registrato il contratto per il quale si richiede la cessione, la risoluzione o la proroga, nonché l'anno, la serie, il numero e il sottonumero.

Il codice ufficio dell'Agenzia Entrate è desumibile dal link

<http://www1.agenziaentrate.it/strumenti/mappe/>.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Gli altri dati richiesti sono gli stessi previsti dal quadro D del modello 69.

Aspetti sanzionatori

La mancata o errata indicazione dei dati catastali sia nella presentazione del modello 69 che in quella del modello CDC è punita con la sanzione prevista dall'art.69 del DPR n.131/86, ovvero pari ad un importo tra il 120% e il 240% dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

MODELLI INTRASTAT - NUOVI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo la pubblicazione della circolare 14/E dello scorso 18 marzo, l'Agenzia Entrate ritorna con un nuovo documento di prassi - la **circolare n.36/E** del 21 giugno - sul tema della compilazione e trasmissione dei modelli Intrastat relativi alle operazioni (sia prestazioni che cessioni) effettuate all'interno della UE o tra soggetti stabiliti nella UE. In considerazione delle nuove regole introdotte con decorrenza 1° gennaio 2010, si coglie l'occasione per riepilogare modalità e termini di presentazione di detti modelli, oltre che mettere in evidenza i chiarimenti forniti dai richiamati documenti di prassi.

Termini e modalità di presentazione

Come già affermato in precedenti informative, a partire dal 2010 scompare la presentazione annuale dei modelli *Intrastat*. Detti modelli, infatti, dovranno di regola essere presentati con periodicità mensile, salvo la possibilità di accedere alla presentazione trimestrale per coloro che presentano operazioni di ammontare non rilevante. Inoltre, le nuove regole di territorialità in tema di prestazioni di servizi hanno reso necessaria l'estensione dell'obbligo *Intrastat* anche con riferimento alle prestazioni e non più solo con riferimento alle operazioni riguardanti i beni.

In particolare, i modelli *Intrastat* vanno presentati con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000.

Al riguardo, l'Agenzia Entrate ha confermato che:

- il superamento della soglia di € 50.000 deve essere accertato distintamente:
 - per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello Intra-1);
 - per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello Intra-2);
- all'interno delle due tipologie di modelli Intrastat, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese, oppure acquisti di beni o prestazioni ricevute) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000,00 euro e prestazioni di servizi per € 25.000;
- in caso di superamento della soglia di € 50.000 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese, oppure acquisti o prestazioni ricevute), scatta però l'obbligo di presentazione mensile per l'intero modello Intra-1 o Intra-2, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato acquisti intracomunitari di beni per € 60.000 e ha ricevuto servizi per € 10.000 diviene mensile per la presentazione dei modelli Intra-2;
- è quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 (cessioni e prestazioni rese) rispetto ai modelli Intra-2 (acquisti e prestazioni ricevute).

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di € 50.000:

- i modelli *Intrastat* devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia Entrate ha chiarito che:

- in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile dei modelli decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- i modelli relativi ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.

Inizio attività

L'Agenzia Entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l'attività presentano i modelli *Intrastat* trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di € 50.000.

Effettuazione di sole prestazioni di servizi

In relazione alle prestazioni intracomunitarie di servizi "generiche", il 2010 è il primo anno di applicazione dell'obbligo di presentazione dei modelli *Intrastat*. In considerazione di tale novità e del fatto che le regole di territorialità delle prestazioni di servizi sono cambiate con effetto dall'1.01.10, l'Agenzia Entrate ha chiarito che i soggetti passivi che rendono o ricevono solo prestazioni di servizi presentano i relativi modelli *Intrastat* con cadenza trimestrale, salvo che superino, a partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di € 50.000,00. Non è quindi necessario verificare l'ammontare delle prestazioni di servizi rese o ricevute nel 2009.

Intrastat relativi al mese di gennaio 2010

Poiché il decreto del 22 febbraio 2010, che ha stabilito le nuove modalità e termini di presentazione dei modelli *Intrastat*, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 5 marzo, in applicazione delle regole dello Statuto del contribuente l'Agenzia Entrate ha chiarito che vengono prorogati i termini di presentazione dei modelli scaduti prima del suddetto 5.03.10. In pratica, i soli modelli *Intrastat* relativi a gennaio 2010, che avrebbero dovuto essere presentati entro il 20.02.10 (su supporto cartaceo o elettronico) o il 25.02.10 (in via telematica), potranno essere presentati:

- ▶ entro il **4.05.2010** (60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.M. 22.02.10);
- ▶ senza applicazione di sanzioni.

Intrastat integrativi entro il 20 luglio 2010

Rimane ferma la possibilità, prevista dalla C.M. n.5/E/10, di presentare modelli *Intrastat* integrativi, al fine di sanare errori od omissioni nei modelli già presentati:

- ▶ relativi:
 - ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

- al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali;
- ▶ entro il **20.7.2010**;
- ▶ senza applicazione di sanzioni.

Compilazione dei modelli

In relazione alla compilazione dei nuovi modelli *Intrastat*, l'Agenzia Entrate ha chiarito che, per i servizi intracomunitari ricevuti, i dati da indicare nel modello, relativi al numero e alla data della fattura, sono quelli attribuiti dal committente italiano in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta.

I chiarimenti della circolare 36/E/2010

La circolare 36/E fornisce alcune importanti indicazioni di carattere generale sul tema dell'adempimento *Intrastat* nonché risposte a quesiti specifici giunti tramite lo specifico "Forum" aperto sul sito dell'Agenzia Entrate. Per la loro varietà e asistematicità si propongono di seguito i chiarimenti aventi una valenza generale in forma di rappresentazione schematica (si segnala che la circolare delle Entrate contiene anche numerose soluzioni a quesiti inerenti attività specifiche quali le agenzie viaggi, le attività di agenzia, il commercio elettronico, ecc.).

FATTISPECIE	CHIARIMENTO
Superamento soglia 50.000 nel corso del trimestre	In caso di superamento della soglia di 50.000 euro nel corso del trimestre, l'operatore è tenuto immediatamente a presentare gli elenchi con periodicità mensile.
Servizi ricevuti eseguiti nel 2009 con autofatturazione effettuata nel 2010	Il momento impositivo per i soggetti nazionali è identificato dall'art.6 del decreto Iva. Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell'Iva (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l'operazione non sarà da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Tale soluzione si presenta idonea ad evitare fenomeni di doppia imposizione.
Termine di registrazione di un'autofattura per acquisto di servizi intra	L'emissione dell'autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazione di servizio, cioè, al momento del pagamento del corrispettivo. Da quel momento, il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro di cui all'art.23 del DPR n.633/72, con riferimento alla data di emissione. Pertanto, un'autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

	mese di gennaio.
Inizio con periodicità mensile facoltativa	Chi inizia il 2010 con la presentazione mensile dei modelli Intrastat deve rispettare tale periodicità per tutto il 2010 anche se rimane al di sotto della soglia dei € 50.000 che consente la presentazione trimestrale.
Superamento della soglia dei 50.000 per un solo trimestre del 2009	<p>A regime, se il limite di € 50.000 è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art.2, co.1, lett.a del Decreto). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi.</p> <p>Per il solo 2010, i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi, la periodicità è naturalmente trimestrale, fino a quando non superano la soglia di € 50.000.</p>
Nessuna operazione nel periodo di riferimento	Se per un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo.
Fatturazione di acconti di servizi	Dovendosi considerare realizzato il momento impositivo all'atto del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che andrà fatturato l'acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Dati delle prestazioni di servizi ricevute	<p>Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18 marzo 2010, data in cui è stata pubblicata la circolare n.14/E del 2010, in ossequio al principio di buona fede cui è informato il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, non sarà necessario procedere ad alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale.</p> <p>Il numero e la data cui la C.M. n.14/E del 18.03.10 fa riferimento sono quelli indicati nel registro di cui all'art.23 del DPR n.633/72. Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.</p>
Codici relativi alle modalità di incasso: differenza tra "accredito" e "bonifico"	<p>Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B. In particolare, il bonifico bancario è un'operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro. Diversamente, l'accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall'accredito in conto corrente, deve essere indicato il codice "X" (altro).</p> <p>Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con carta di credito è corretto indicare "A" (accredito) come modalità d'incasso.</p> <p>Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con ricevuta bancaria è corretto indicare come modalità di pagamento "X".</p> <p>Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo "Modalità di incasso" va compilato inserendo dati presunti.</p>
Paese di pagamento	<p>Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.</p>
Codici relativi alle modalità di erogazione	<p>La modalità di erogazione "istantanea" si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un'unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione "a più riprese" si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).</p>

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI: PROROGA AL 31 GENNAIO 2011

Il Ministero dell'Economia, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa, firmatarie dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI, hanno deciso di prorogare di 7 mesi i termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese. Le domande possono, ora, essere presentate fino al nuovo termine del 31 gennaio 2011. Qualora un'impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di mutuo, di leasing o per l'allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di una ulteriore agevolazione per lo stesso contratto che ha già fruito della agevolazione. È possibile richiedere la moratoria, ad esempio, per un diverso contratto di leasing o di mutuo rispetto a quelli che hanno già fruito della sospensione della quota capitale. L'accordo raggiunto lo scorso 3 agosto 2009, siglato in attuazione dell'art.5 co.3-*quater*, del D.L. n.78/09 (c.d. decreto anticrisi), permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari interessati (comprese le società di leasing) aderenti alla convenzione:

- ▶ la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
- ▶ la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* immobiliare;
- ▶ la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* mobiliare;
- ▶ l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (minore di 18 mesi), con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
- ▶ un apposito finanziamento finalizzato a supportare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, per importo pari ad un multiplo dell'aumento di capitale versato dai soci.

Condizioni soggettive per le imprese che vogliono accedere alla moratoria

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell'Avviso comune del 3 agosto 2009 devono avere:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l'eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell'azienda.

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data del 30 settembre 2008 erano "*in bonis*" nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.

I mutui e i *leasing* oggetto della sospensione delle quote capitale

Possono beneficiare della sospensione:

- tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;
- tutti i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.

L'impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:

- ➔ durante la sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;
- ➔ al termine l'impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

L'impresa potrà beneficiare dell'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei *leasing* finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/*leasing* non subisca variazioni.

Il *fac-simile* dell'istanza da presentare a banche e intermediari

L'ABI ha concordato con le associazioni di impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all'attuazione di uno o più punti dell'Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. L'accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il *fac-simile* del modello è prelevabile dal sito web dell'ABI (nella sezione documenti "Modulo di richiesta dei benefici per le Pmi") e viene di seguito riportato.

Nel modulo di domanda approvato le imprese devono autocertificare "di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale": ciò, il più delle volte, si tramuta nella richiesta da parte delle banche/intermediari di una documentazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della istanza.

Gli allegati richiesti mutano a seconda della banca/intermediario, al fine possa essere verificata la sussistenza dei requisiti richiesti:

- ultimi bilanci approvati dall'impresa richiedente;
- ultime dichiarazioni dei redditi dell'impresa richiedente;
- bilancio infrannuale fino alla data di presentazione dell'istanza.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

DAL 1° LUGLIO SCATTA LA RITENUTA SUI BONIFICI PER 36% E 55%

L'art.25 del D.L. n.78/2010 ha previsto che, dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane Spa operino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La norma demandava la parte attuativa ad un apposito provvedimento, che è stato emanato il 30 giugno scorso, a dispetto di talune voci che invece sembravano lasciar capire che vi potesse essere un rinvio dell'effettiva applicazione.

In particolare si prevede che:

- ➔ La ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
 - a) spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (36%);
 - b) spese per interventi di risparmio energetico (55%).
- ➔ Le banche e le Poste Italiane Spa che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:
 - a) versare la ritenuta con F24, utilizzando l'apposito codice tributo "1039";
 - b) certificare al beneficiario, entro il 28.02 dell'anno successivo, l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
 - c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770), i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Per i committenti, beneficiari della detrazione non è previsto alcun adempimento ulteriore derivante dalla nuova normativa; le modalità rimangono le stesse: effettuare il bonifico alla banca / Posta, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione e il codice fiscale ovvero la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Mentre sul conto corrente **dell'impresa o dell'artigiano che esegue i lavori** di ristrutturazione o di riqualificazione energetica verrà versato solo il 90% dell'importo della fattura. La ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla banca / Posta, potrà essere scomputata in sede di liquidazione delle imposte dovute nel modello Unico.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

I CHIARIMENTI DEL FISCO SUL REDDITO D'IMPRESE E PROFESSIONISTI

Con la circolare n.38/E del 23 giugno 2010, l'Agenzia Entrate interviene per proporre alcune interpretazioni riguardanti prevalentemente il reddito professionale e d'impresa. Di seguito si indicano sinteticamente i punti di più diffuso interesse.

Reddito professionale: immobili

Il 31 dicembre 2009 esaurisce il proprio effetto la disposizione transitoria recata dal comma 335 della Finanziaria 2007, relativa agli immobili utilizzati dai professionisti; si tratta sia degli immobili strumentali (lo Studio professionale) che di quelli destinati ad un uso promiscuo (abitazione utilizzata in parte come Studio). In particolare:

- gli immobili acquistati a partire dal 1 gennaio 2010 **non saranno più ammortizzabili** ed i canoni di leasing relativi a contratti sottoscritti da tale data torneranno ad essere indeducibili;
- anche nel 2010 continueranno ad essere ammortizzabili gli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007 – 2009 così come continueranno ad essere deducibili i canoni di leasing immobiliari sottoscritti nel corso di tale triennio (50% per gli immobili ad uso promiscuo). Dal 2010 le quote di ammortamento ed i canoni di *leasing* saranno **deducibili senza operare la riduzione ad 1/3** prevista per gli esercizi 2007 – 2008 – 2009.

Nella circolare in commento l'Agenzia conferma i punti sopra indicati, già anticipati in una nostra precedente comunicazione. Per capire il trattamento fiscale dell'immobile occorre quindi verificare la data di acquisto dell'immobile: per gli immobili acquisiti dopo il triennio in questione non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento.

Reddito professionale: pagamenti e principio di cassa

Come noto, nell'ambito del reddito professionale rileva il principio di cassa, secondo cui i componenti reddituali positivi / negativi rilevano alla data di incasso / pagamento, ricordando che:

- nel caso di pagamento con **assegno circolare** rileva la data di consegna del titolo (non quella di materiale versamento sul conto corrente)
- allo stesso modo, nel caso di pagamento con **assegno bancario** rileva la data di consegna del titolo (non quella di materiale versamento sul conto corrente)
- nel caso di **bonifico bancario**, l'incasso delle parcelle da parte del professionista si ha alla data di accredito sul conto corrente delle somme corrispondenti.

In materia di bonifico bancario, peraltro, la circolare in commento evidenzia che anche la ritenuta deve intendersi operata al momento dell'accredito delle somme, e solo in tale momento il professionista acquisisce il diritto a scomputarle nella dichiarazioni dei redditi; sono invece irrilevanti sia la data di valuta che la data di pagamento da parte del cliente. Si possono, pertanto, venire a creare delle asimmetrie con la certificazione (e il modello 770) del cliente pagatore.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

ESEMPIO

Bonifico effettuato dal cliente in data 28/12/09 e accreditato sul conto del professionista il 2/01/10.

Il professionista dichiarerà tale reddito nel 2010 e solo nella dichiarazione relativa al 2010 potrà scomputare la ritenuta subita.

Il cliente pagatore doveva versare la ritenuta con riferimento al mese di dicembre 2009 (quindi entro il 16/01/10) ed inserire la stessa nel modello 770/10 relativo al 2009.

Professionisti: riaddebito delle spese comuni

Nel caso in cui più professionisti condividano una medesima struttura, le somme percepite a seguito di riaddebito delle spese nei confronti di altri professionisti non costituisce reddito, ma vanno a diminuire il costo originariamente sostenuto (costo sostenuto per utenze € 1.000, importo riaddebitato € 800, il professionista che effettua tali riaddebiti potrà dedurre € 200).

Il professionista che riceve la fattura di riaddebito potrà dedurre tale spesa solo al momento dell'effettivo pagamento (se i costi sostenuti in comune si riferiscono al 2009 ma vengono rimborsati solo nel 2010, la deduzione per i professionisti che subiscono il riaddebito sarà ammessa solo nel 2010).

Reddito d'impresa: deducibilità degli interessi passivi

In ambito di reddito d'impresa i chiarimenti riguardano il delicato tema degli interessi passivi: come noto dal 2008 gli oneri finanziari (compresi gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing) sostenuti dai soggetti Ires sono deducibili nel limite del 30% del ROL (grandezza data dalla differenza tra le voci A e B di conto economico, a cui aggiungere ammortamenti e canoni di leasing): la quota di interessi passivi eccedente, non deducibile nell'anno, sarà rinviata ai successivi periodi d'imposta e sarà deducibile se il plafond risulterà capiente. Gli interessi da sottoporre al monitoraggio vanno nettizzati da quelli capitalizzati e da quelli indeducibili in forza di previsione specifica. Gli interessi passivi così determinati sono interamente deducibili sino a concorrenza degli interessi attivi.

Sul punto l'Agenzia ha puntualizzato che:

- ➔ tra gli interessi passivi non si considerano, oltre a quelli impliciti relativi a debiti commerciali, anche quelli espliciti;
- ➔ non si considerano gli interessi maturati su depositi cauzioni, in quanto hanno natura commerciale;
- ➔ tra gli interessi attivi si considerano anche quelli derivanti da prestiti a dipendenti;
- ➔ gli interessi attivi dell'anno, se eccedenti rispetto a quelli passivi, permettono il recupero di una quota di interessi rinviati dai precedenti periodi d'imposta.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Irap e scorporo della quota terreno

Il D.L. n.223/06 ha introdotto ai fini fiscali la necessità di scorporare dal costo del fabbricato la quota relativa al terreno, stabilendo che quote di ammortamento e canoni di leasing relativi al terreno non possono essere dedotti.

Dal 2008 la base imponibile Irap per le società di capitali è determinata sulla base delle risultanze contabili, senza fare alcun riferimento alle regole di deduzione previste dal Tuir; al riguardo la C.M. n.36/E/09 aveva previsto che un'eventuale quota di ammortamento riferibile al terreno non può essere dedotta neppure ai fini Irap. Nella C.M. n.38/E/10 l'Agenzia, in maniera non condivisibile, ha affermato il medesimo principio anche per i fabbricati in leasing: la quota terreno incorporata nel canone di leasing, oltre a non poter essere dedotta ai fini Ires, non potrà esserlo neppure ai fini Irap.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

DAL FISCO CHIARIMENTI SUL NON PROFIT

Con tre documenti di prassi (risoluzioni nn.38/E, 57/E e 58/E emanate nei mesi di maggio e giugno) l'Agenzia Entrate fornisce utili indicazioni operative per gli enti di tipo associativo, con particolare riguardo ai soggetti che operano nel settore dello sport dilettantistico (tra questi ultimi vi rientrano anche le società di capitali sportive dilettantistiche).

Risoluzione 38/E del 17 maggio 2010

L'Agenzia Entrate, in risposta a diversi quesiti formulati da un'Associazione nazionale, fornisce importanti indicazioni in merito a talune problematiche riguardanti il comparto sportivo dilettantistico (associazioni e società di capitali sportive dilettantistiche). In sintesi i chiarimenti forniti.

Ampliata la nozione di "esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica"	Assegnando valore di interpretazione autentica alla previsione contenuta nell'art.35 co.5 D.L. n.207/08, l'Agenzia Entrate riconosce esplicitamente come tale provvedimento abbia realizzato un ampliamento del novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.
Società di capitali sportive dilettantistiche individuati i soggetti destinatari delle cessioni e prestazioni decommercializzate	Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei "frequentatori e/o praticanti" che non rivestono la qualifica di soci, L'Agenzia ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)". Per le società di capitali sportive dilettantistiche, quindi, viene operata una ragionevole identificazione degli iscritti e dei partecipanti nella figura dei "tesserati" al fine di poter godere della de commercializzazione dei proventi in base all'art.148 co.3 del Tuir.
Decommercializzazione dei proventi: bagno turco ed idromassaggio mai conformi alle finalità istituzionali dell'ente	Le prestazioni di "bagno turco e idromassaggio" rese agli associati da parte di associazioni sportive dilettantistiche non possono essere ricondotta tra le attività decommercializzate ai sensi dell'art.148, co.3, del Tuir. Ciò in quanto l'Agenzia Entrate nega che tali prestazioni siano rese "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Divieto alla indiretta distribuzione di utili: è norma antielusiva che ammette la disapplicazione

In tema di clausole riguardanti il divieto di distribuzione di utili che debbono essere inserite negli statuti degli enti di tipo associativo per poter godere delle agevolazioni fiscali, l'Agenzia Entrate ribadisce che ai fini della interpretazione di tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti all'art.10, co.6, dello stesso D.Lgs. n.460/97, previsti in modo diretto per le Onlus. Le Entrate chiariscono che l'applicazione di tale disposizione non è automatica ma poiché riveste mero carattere indiziario e, pertanto, ad essa risulta applicabile l'istituto dell'interpello preventivo ai sensi dell'art.37bis, co.8, del DPR n.600/73, con apposita istanza alla Direzione regionale competente.

Risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010

L'Agenzia Entrate ritorna sul tema della corretta interpretazione della disposizione contenuta nel co.8 dell'art.90 della L. n.289/02 (Finanziaria per l'anno 2003), che riguarda il trattamento delle erogazioni in denaro o in natura che le imprese (trattasi di un fenomeno piuttosto consistente) effettuano nei confronti di società, associazioni sportive dilettantistiche. Tale disposizione introduce, nella sostanza, ai fini delle imposte sui redditi (Ires o Irpef, ma anche ai fini Irap), una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di "pubblicità" e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante (cioè l'impresa) ai sensi dell'art.108, co.2, del Tuir, nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi.

Con la circolare n.21/E/2003, l'Agenzia Entrate ha, tuttavia, precisato che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni: che i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; che venga riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

Risoluzione n.58/E del 24 giugno 2010

Gli enti di tipo associativo che determinano forfetariamente in reddito (ma non l'Iva) ai sensi dell'art.145 del Tuir, in base all'art.20 del DPR n.600/73, possono godere delle particolari semplificazioni contabili previste dal co.166 dell'art.3 della L. n.662/96: annotazione complessiva delle fatture emesse in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo e annotazione degli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva.

Ancorché si tratti di disposizione oggi abrogata in quanto riferita al regime dei contribuenti "semplificati" (sostituito di fatto dal nuovo regime dei "minimi") l'Agenzia Entrate ne ribadisce l'applicazione agli enti di tipo associativo per quanto riguarda le semplificazioni contabili in essa previste.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

I CONTRIBUTI DEI PROFESSIONISTI ALLE RISPETTIVE CASSE PREVIDENZIALI

Come di consueto, al sopraggiungere delle scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi, i professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza si trovano nella necessità di predisporre i modelli da inviare per comunicare i dati reddituali e Iva, necessari al calcolo dei contributi soggettivi ed integrativi di competenza del 2009.

Le scadenze sono diverse, a seconda della categoria professionale, e ancor più variano modalità e termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del conguaglio eventualmente dovuto, anche e soprattutto in funzione della possibilità di utilizzo del canale telematico, prevista ormai da molte casse (consentendo in questo caso, generalmente, uno spostamento del termine di invio).

Più semplice è la gestione dell'adempimento per i professionisti non appartenenti ad alcuna cassa autonoma, per i quali vige l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'Inps, e per i quali la liquidazione del contributo transita dalla compilazione del quadro RR di Unico 2010, con termini di versamento legati a quelli delle imposte sul reddito.

Nella tabella che segue sono riportate le scadenze e alcuni degli elementi che caratterizzano le principali casse di previdenza professionali.

INARCASSA ARCHITETTI E INGEGNERI (MODELLO DICH/2010)	<ul style="list-style-type: none">▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 31.08.10, nel caso di invio tramite lettera raccomandata;▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 31.10.10 nel caso di trasmissione telematica tramite inarcassa on line www.inarcassa.it .▶ versamento del conguaglio previa ricezione della liquidazione da parte della cassa stessa, entro il 31.12.10;
CASSA ITALIANA GEOMETRI (MODELLO 17/2010)	<ul style="list-style-type: none">▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 15.09.10;▶ versamento del conguaglio per soggetto ed integrativo entro il medesimo termine di comunicazione della posizione alla cassa, quindi entro il 15.09.10 (è possibile rateizzare l'eventuale eccedenza del solo contributo soggettivo: la prima rata dovrà essere versata entro il 15.12.10; la seconda entro il 15.02.11):

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

FONDAZIONE ENPAM MEDICI (MODELLO D/2010)	<ul style="list-style-type: none">▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 31.07.10;▶ versamento del conguaglio della quota B (eccedenza rispetto al reddito già assoggettato a quota A), in unica soluzione, entro il termine del 31.10.10 e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino MAV precompilato dalla cassa;▶ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.enpam.it.
ENPACL CONSULENTI DEL LAVORO (MOD.17 integrativo)	<ul style="list-style-type: none">▶ Si ricorda che dal 2010 è in vigore il nuovo testo del Regolamento di attuazione dello Statuto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, che ha apportato profonde variazioni alle modalità di versamento del contributo soggettivo. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.enpacl.it▶ dichiarazione modello 17/integrativo: il termine di scadenza era il 30.06.10 nel caso di invio telematico tramite Enpacl on line;▶ dichiarazione modello 17/integrativo: il termine di scadenza era il 3.05.10 nel caso di invio del modulo;▶ contributo soggettivo determinato in misura variabile a seconda dell'anzianità di iscrizione; da versarsi in 4 rate (1° rata: entro il 16.04.10; 2° rata: entro il 16.06.2010; 3° rata: entro il 16.09.10; 4° rata: entro il 16.11.2010).▶ contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari, da versarsi entro il 30.09.10 utilizzando appositi MAV predisposti dall'ente.
CASSA FORENSE AVVOCATI (MOD. 5/2010)	<ul style="list-style-type: none">▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 30.09.10 (per l'invio telematico entro il 30.11.10);▶ versamento dei conguagli dovuti in autoliquidazione, in unica soluzione, entro il 31.07.10, ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza 31.07.10 e la seconda con scadenza 31.12.10;▶ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.cassaforense.it.
CNPR (Cassa Ragionieri) DCEC (MODELLO A19/2010)	<ul style="list-style-type: none">▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari entro il 31.07.10;▶ versamento a conguaglio, con modelli precompilati dalla Cassa entro il 10.9.09 e 31.12.10;▶ l'invio del modello telematico avviene tramite accesso all'area riservata nel sito www.cassaragionieri.it.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

CNPADC (Cassa Dottori Comm.) DCEC (MODELLO A/2010)	<ul style="list-style-type: none">▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari entro il 15.11.10;▶ versamento a conguaglio, in autoliquidazione, entro il 15.12.10;▶ l'invio del modello telematico avviene tramite il servizio SAT PCE.
---	--

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SOGGETTI IRES: LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO

L'ultima operazione che chiude il bilancio delle società di capitali è rappresentata dal conteggio e relativa contabilizzazione delle imposte di esercizio (in particolare l'Ires e l'Irap).

È questa un'attività che spesso viene eseguita dopo la conclusione del periodo d'imposta di riferimento, talvolta a seguire o in concomitanza con l'effettuazione delle scritture di assestamento e rettifica necessaria per il rispetto del principio di competenza.

Tale ritardo rispetto alla chiusura dell'esercizio è spesso motivato dalle continue modifiche che vengono apportate alla legislazione tributaria, talvolta con effetti retroattivi che purtroppo non consentono – stanti le attuali disposizioni del codice civile che regolano il differimento dell'approvazione nei 180 giorni – di disporre di adeguate tempistiche per un corretto conteggio delle imposte.

Il periodo d'imposta 2009 per la verità non è stato caratterizzato da numerose modifiche sotto il profilo fiscale (si individua, ad esempio, la ridotta deducibilità al 75 per cento delle spese di vitto e alloggio), ma in tale periodo trovano per lo più conferma le importanti modifiche intervenute con decorrenza dal periodo d'imposta 2008.

Cambia dal periodo d'imposta 2008 il criterio di determinazione della base imponibile Irap che, in particolar modo per le società di capitali, si discosta radicalmente da quello adottato per la determinazione dell'Ires: il primo, seppur con talune importanti eccezioni, si fonda sul principio di derivazione "civilistica" (nuova disciplina introdotta dalla Finanziaria 2008) mentre ai fini della determinazione dell'Ires i dati vanno assunti avendo riguardo ai criteri dettati dal Tuir (principio di derivazione "fiscale").

Inoltre, sempre dal 2008, una parte dell'Irap (pari al 10% determinata secondo il principio di cassa, ma nel limite dello stanziato per competenza) diviene deducibile ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito.

Con il presente contributo non si vogliono ripercorrere le regole di determinazione delle predette imposte, bensì le loro modalità di contabilizzazione, tenuto conto anche della tradizionale modalità di riscossione delle stesse che prevede la corresponsione di acconti (determinabili in primis secondo il metodo "storico" ma con la possibilità di adottare il metodo "previsionale" in funzione dell'andamento economico della società) nel corso del periodo d'imposta.

Va, infine, precisato che l'analisi si concentrerà sulle sole imposte correnti, tralasciando gli aspetti particolari legati alla contabilizzazione delle imposte differite ed anticipate.

Determinazione e contabilizzazione delle imposte

Un primo aspetto da tenere in considerazione nella determinazione delle imposte (in particolare, solo ai fini Ires), è la presenza di "perdite fiscali" pregresse (monitorate nel quadro RS del modello Unico SC).

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Come è noto, tali perdite possono essere portate a riduzione del reddito imponibile conseguito nei periodi d'imposta successivi non oltre il quinto, o in taluni casi (conseguimento delle stesse nei primi tre periodi d'imposta di esistenza della società) per un periodo illimitato.

Come accennato in precedenza, è bene ricordare che le perdite vanno portate in diminuzione, fino al possibile azzeramento, della base imponibile Ires, ma non rilevano in alcun modo ai fini della determinazione dell'Irap.

ESEMPIO

La società Omega Srl presenta per il periodo d'imposta 2009 una base imponibile Ires di 10.000 ed una base imponibile Irap di 100.000. Dal quadro RS del modello Unico 2009 SC risultano perdite pregresse per 5.000. A seguito del totale utilizzo delle perdite pregresse in riduzione della base imponibile Ires, in data 31/12/2009 vengono accantonate Ires (aliquota 27,5%) per 1.375 ed Irap (aliquota 3,9%) per 3.900.

$10.000 - 5.000 = 5.000$ imponibile Ires

$5.000 \times 27,5\% = 1.375$ Ires del periodo d'imposta 2009

$100.000 \times 3,9\% = 3.900$ Irap del periodo d'imposta 2009

31/12/2009

Ires corrente (CE)	a	Debito Ires (SP)	1.375
--------------------	---	------------------	-------

31/12/2009

Irap corrente (CE)	a	Debito Irap (SP)	3.900
--------------------	---	------------------	-------

Gli acconti versati dalla società nel corso dell'esercizio 2009 dovranno essere portati a riduzione del debito accantonato, in modo da esprimere in modo corretto il debito o il credito verso l'erario.

Nell'ipotesi, infatti, in cui l'acconto versato nel 2009 sia di importo superiore alle imposte dovute e determinate in sede di chiusura del bilancio, si determinerà un credito nei confronti dell'Erario che, a scelta del contribuente, potrà essere chiesto a rimborso, portato a nuovo a riduzione degli acconti dovuti per l'esercizio successivo (cosiddetta compensazione "verticale") o utilizzato in compensazione "orizzontale" con altri tributi e contributi.

ESEMPIO

Nel corso del 2009 sono stati versati acconti Ires per complessivi € 10.000 mentre al termine dell'esercizio la società ha determinato un'imposta di € 7.500

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

16/06/2009

Acconti Ires (SP)	a	Banca c/c (SP)	4.000	
-------------------	---	----------------	-------	--

30/11/2009

Acconti Ires (SP)	a	Banca c/c (SP)	6.000	
-------------------	---	----------------	-------	--

31/12/2009

Ires corrente (CE)	a	Debito Ires (SP)	7.500	
--------------------	---	------------------	-------	--

31/12/2009

Diversi	a	Acconti Ires (SP)		10.000
Debito Ires (SP)			7.500	
Credito Ires anno 2009 (SP)			2.500	

In occasione della determinazione del saldo Ires occorre tenere conto anche di altri elementi che riducono il debito verso l'Erario o ne incrementano il credito.

È il caso, molto frequente, della presenza di ritenute operate a titolo di acconto sugli interessi attivi bancari, piuttosto che della ritenuta del 4% operata in occasione di prestazioni rese nei confronti di condomini.

È importante precisare che non si tratta di eventi che modificano la determinazione dell'imposta, bensì si tratta di "crediti" per ritenute che la società ha subito nel corso del 2009 e che potrà far valere in occasione della dichiarazione Unico 2010, a riduzione del saldo a debito piuttosto che dell'incremento dell'importo a credito.

ESEMPIO

Nel corso del 2009 sono stati versati acconti Ires per complessivi € 10.000 mentre al termine dell'esercizio la società ha determinato un'imposta di € 17.500. Sono presenti in bilancio al 31.12.2009 anche ritenute su interessi attivi per € 500, nonché ritenute 4% su prestazioni rese a condomini per € 3.000.

16/06/2009

Acconti Ires (SP)	a	Banca c/c (SP)	4.000	
-------------------	---	----------------	-------	--

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

30/11/2009

Acconti Ires (SP)	a	Banca c/c (SP)	6.000	
-------------------	---	----------------	-------	--

31/12/2009

Ires corrente (CE)	a	Debito Ires (SP)	17.500	
--------------------	---	------------------	--------	--

Nell'esercizio successivo, al momento del pagamento del saldo sarà necessario chiudere il conto di debito rilevando quale contropartita a riduzione le ritenute a titolo di acconto subite a vario titolo nel corso del 2009 e per l'importo residuo l'uscita finanziaria per il versamento delle imposte.

16/06/2010

Debito Ires (SP)	a	Diversi	7.500	
		Ritenute su interessi attivi		500
		Ritenute 4% su condomini		3.000
		Banca c/c		4.000

ESEMPIO

Nel corso del 2009 sono stati versati acconti Ires per complessivi € 10.000 mentre al termine dell'esercizio la società ha determinato un'imposta di € 7.500. Sono presenti in bilancio al 31.12.2009 anche ritenute su interessi attivi per € 500, nonché ritenute 4% su prestazioni rese a condomini per € 3.000.

16/06/2009

Acconti Ires (SP)	a	Banca c/c (SP)	4.000	
-------------------	---	----------------	-------	--

30/11/2009

Acconti Ires (SP)	a	Banca c/c (SP)	6.000	
-------------------	---	----------------	-------	--

31/12/2009

Ires corrente (CE)	a	Debito Ires (SP)	7.500	
--------------------	---	------------------	-------	--

31/12/2009

Diversi	a	Acconti Ires (SP)		10.000
---------	---	-------------------	--	--------

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Credito Ires (SP)	2.500	
Debito Ires (SP)	7.500	

Nell'esercizio successivo, in occasione della compilazione del modello Unico 2010 sarà necessario procedere in contabilità alla determinazione del definitivo credito Ires relativo al 2009, per effetto della chiusura delle ritenute a titolo di acconto subite a vario titolo nel corso del 2009.

16/06/2010

Credito Ires (SP)	a	Diversi	3.500	
		Ritenute su interessi attivi		500
		Ritenute 4% su condomini		3.000

In virtù di tale contabilizzazione, il credito Ires sarà pari ad € 6.000 così come risultante dal quadro RN del modello Unico 2010 SC.

Determinazione e contabilizzazione degli acconti

Come accennato in precedenza, nel corso del periodo d'imposta 2009 i soggetti Ires (così come i soggetti Irpef, non oggetto di analisi in questa sede) hanno dovuto anticipare un acconto con riferimento alle imposte dovute per i redditi ed il valore della produzione relativi al periodo d'imposta 2009, da dichiarare nei Modello Unico 2010 e Irap 2010.

Le modalità con le quali determinare gli acconti Ires ed Irap sono due:

- metodo storico;
- metodo previsionale.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta: può quindi, ad esempio, essere utilizzato il metodo previsionale per l'Ires e quello storico per l'Irap, o viceversa.

Il **metodo storico** si basa sull'imposta relativa al periodo di imposta precedente, con la determinazione dell'acconto in misura pari al 100% dell'imposta relativa al periodo precedente e con il versamento da effettuare in due rate:

- ▶ il 40% entro il termine di pagamento delle imposte a saldo per il periodo precedente (16 giugno per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari);
- ▶ il 60% entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio (30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Il pagamento della prima rata di acconto può anche essere differito al trentesimo giorno successivo al termine previsto, con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% dell'importo dovuto, ed

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

è possibile anche procedere alla sua rateizzazione, suddividendo il debito in un numero di rate a scelta del contribuente purché il versamento totale si concluda entro il mese di novembre.

Di conseguenza, effettuando il pagamento della prima rata il 16 giugno, il numero di rate massimo sarà pari a sei (con scadenza 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10 e 16/11), mentre effettuandolo il 16 luglio sarà invece pari a cinque; su ciascuna rata è prevista la corresponsione di un interesse mensile pari allo 0,5%.

Secondo il **metodo previsionale** l'acconto dovuto è invece determinato sulla base di un reddito/valore della produzione stimato, ovvero quello che si presume di conseguire nel periodo di imposta in corso.

È conveniente ricorrere al metodo previsionale quando il contribuente ritiene di conseguire un reddito/valore della produzione inferiore a quello realizzato nel periodo precedente, con il rischio però che la previsione sia errata e, a posteriori, l'acconto versato sia insufficiente: oltre a versare la maggiore imposta, il contribuente sarà tenuto a corrispondere la sanzione per insufficiente versamento, per un ammontare pari al 30% di quanto non versato, oltre agli interessi nella misura del 3% annuo.

La violazione può essere regolarizzata tramite l'istituto del ravvedimento operoso, accedendo in questo modo ad una riduzione delle sanzioni.

Al momento del versamento della prima e della seconda rata di acconto sarà necessario rilevare in contabilità il credito verso l'Erario quale contropartita dell'uscita finanziaria:

16/06/2010 Rilevazione 1°acconto Ires e Irap

Diversi	a	Banca c/c
Acconto Ires		
Acconto Irap		

Nell'ipotesi in cui si sia optato per la rateizzazione dell'acconto, al versamento di ogni rata andrà effettuata la seguente scrittura contabile, con rilevazione degli interessi di competenza:

16/06/2010 Rilevazione 1°rata acconto Ires ed Irap

Diversi	a	Banca c/c
Acconto Ires		
Acconto Irap		
Interessi da rateizzazione		

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

La rappresentazione in bilancio

I crediti ed i debiti tributari comprendono le attività e le passività per imposte certe e di ammontare determinato.

I crediti tributari, costituenti crediti verso l'Erario per imposte pagate in eccedenza, sono esposti alla voce C.II.4-bis) dell'attivo dello stato patrimoniale e, ai fini della separata evidenziazione nello stato patrimoniale, è necessario valutare l'ammontare che verrà ragionevolmente incassato entro l'esercizio successivo e quanta parte oltre lo stesso.

I debiti tributari, esposti al valore nominale, sono iscritti alla voce D.12 del passivo dello stato patrimoniale al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti di imposta legalmente compensabili. Questa voce comprende solo i debiti tributari certi e determinati, quali quelli per imposte dovute in base a dichiarazioni; quelli probabili o di ammontare indeterminato vanno invece rilevati alla voce B.2 – Fondi per rischi ed oneri.

Le novità in materia di ravvedimento operoso

Il D.L. n.185/08 (noto come decreto "anti-crisi"), ha incrementato rispetto al passato la riduzione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso (disciplina contenuta nell'art.13 del decreto legislativo n.472/97).

In base alle disposizioni contenute in tale ultima disposizione, per gli omessi o ritardati versamenti la sanzione ordinariamente prevista con un minimo del 30%, viene così ridotta:

- ▶ nel caso del **ravvedimento breve** (entro 30 giorni dalla violazione) la riduzione è pari a 1/12 del minimo e cioè al 2,5%;
- ▶ nel caso del **ravvedimento lungo** (entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva) la riduzione è pari a 1/10 del minimo e cioè al 3%.

Tali percentuali si applicano a partire dai ravvedimenti perfezionati a partire dal 29 novembre 2008, anche se riferite a fattispecie di omessi versamenti afferenti scadenze precedenti.

Sempre in tema di versamenti delle imposte va dato conto di un'altra disposizione contenuta nel D.L. n.185/2008, questa volta di carattere restrittivo, che prevede che in caso di compensazione di crediti "*inesistenti*" (concetto diverso da quello di credito "non spettante" ma che comunque esiste) la sanzione che si rende applicabile va da un minimo del 100% dell'importo indebitamente utilizzato in compensazione ad un massimo del 200%:

- la violazione non è quindi più considerata un omesso versamento come sinora avvenuto (con sanzione del 30%), ma una fattispecie assimilabile alla dichiarazione infedele.

Laddove l'importo indebitamente utilizzato ecceda la misura annua di € 50.000, il D.L. n.5/2009 (decreto "incentivi") ha previsto che la sanzione sia pari al massimo previsto e cioè commisurata al 200%.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Versamenti e codici tributo

Entro il 16 giugno 2010 la società dovrà provvedere a versare tramite mod. F24 telematico il saldo relativo alle imposte liquidate in Unico 2010 per il periodo d'imposta 2009; tale scadenza è prevista qualora il periodo d'imposta sia coincidente con l'anno solare, mentre in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la scadenza per il versamento sarà entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta.

In tale data, oltre al saldo delle imposte 2009, dovrà essere versato anche il primo acconto 2010.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- ▶ **2003** – saldo Ires
- ▶ **2001** – primo acconto Ires

- ▶ **2002** – secondo acconto Ires
- ▶ **3800** – saldo Irap
- ▶ **3812** – primo acconto Irap
- ▶ **3813** – secondo acconto Irap

È data facoltà ad ogni contribuente prorogare il termine di versamento del saldo e del primo acconto di 30 giorni previo versamento di una maggiorazione dello 0,40%.

Anche in tale caso può essere operata la rateizzazione delle somme a debito applicando gli interessi sulla somma maggiorata (non può essere rateizzato invece il secondo acconto, quello che ordinariamente si versa entro il 30 novembre in unica soluzione).

In caso di versamento rateale il differimento comporta il pagamento di interessi, da effettuarsi utilizzando il codice tributo **1668** se trattasi di Ires, e **3805** se trattasi di Irap.

ESEMPIO

Il contribuente versa il saldo Ires di 1000 entro il 16 luglio 2010, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

16/07/2010

Diversi	a	Banca c/c		1.004
Debito saldo Ires			1.000	
Interessi da maggiorazione			4	

La proroga dei versamenti

Con l'emanazione del DPCM datato 10 giugno 2010 viene prevista una proroga di 20 giorni del termine ordinario del 16 giugno 2010 (che diverrà il 6 luglio 2010) per il versamento del saldo

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

imposte 2009 e del primo acconto 2010 per i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore, senza l'applicazione di maggiorazioni.

Per il secondo anno consecutivo la proroga viene concessa in prossimità della scadenza del 16 giugno, a causa del ritardo della pubblicazione del software Gerico 2010 dovuto all'elaborazione dei correttivi che adeguano i calcoli di congruità degli studi di settore all'evoluzione della crisi economica in atto.

Scadenza	Adempimento	Soggetti interessati
6 luglio 2010	Versamento ordinario senza alcuna maggiorazione	Contribuenti soggetti agli Studi di settore
dal 7 luglio al 5 agosto 2010	Versamento con maggiorazione dello 0,40%	

I requisiti per potersi ritenere interessati al differimento sono:

- l'esercizio di attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore;
- la dichiarazione di ricavi o compensi non superiori al limite massimo stabilito per ciascuno studio (allo stato attuale € 5.164.569, non avendo ancora trovato applicazione il nuovo limite di esclusione dagli studi di settore pari a € 7.500.000).

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessati alla proroga i contribuenti che svolgono un'attività interessata agli studi di settore che rispettino il limite dei ricavi/compensi, non assumendo rilevanza ai fini della proroga il fatto che il contribuente rientri in una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Il rinvio del termine ordinario del 16 giugno 2010 è previsto per tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap e comprende il pagamento del diritto annuo dovuto alle CCIAA (che, come noto, è legato alla scadenza del saldo delle imposte e beneficia della proroga). Il differimento riguarda i pagamenti delle seguenti imposte e contributi:

Nella tabella che segue sono evidenziati, per i contribuenti che fruiscono della proroga e scelgono di effettuare un pagamento rateale delle imposte (da 1 a 6 rate se si sceglie di differire dal 6 luglio 2010, da 1 a 5 rate se si sceglie di differire dal 5 agosto 2010), gli interessi dovuti nelle rate successive alla prima.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

In caso di prima rata versata a partire dal 6 luglio 2010

Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI
I°	6 luglio	0,00
II°	16 luglio	0,11
III°	16 agosto	0,44
IV°	16 settembre	0,77
V°	18 ottobre	1,10
VI°	16 novembre	1,43

In caso di prima rata versata a partire dal 5 agosto 2010

Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI
I°	5 agosto	0,00
II°	16 agosto	0,12
III°	16 settembre	0,45
IV°	18 ottobre	0,78
V°	16 novembre	1,11

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2010 AL 15 AGOSTO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio al 15 agosto 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZE PARTICOLARI	
20 luglio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi <i>Intrastat</i> in sanatoria Scade oggi il termine ultimo per presentare la sanatoria in via telematica dell'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nei mesi da gennaio a maggio 2010.
5 Agosto	<ul style="list-style-type: none">▪ Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2010 beneficiando della proroga Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, in unica soluzione ovvero della prima rata, delle imposte, Irpef ed Irap, delle addizionali, dovute a titolo di saldo per l'anno 2009 oltre al primo acconto per il 2010, nonché dei contributi per le persone fisiche. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata che beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.▪ Persone fisiche che presentano Unico 2010 con imposta sostitutiva che beneficiano della proroga Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva, maggiorata dello 0,4%, per i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive. Tali soggetti, sempre oggi, possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.
5 Agosto	<ul style="list-style-type: none">▪ Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che beneficiano della proroga Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, e che beneficiano della proroga devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010 con la maggiorazione dello 0,4%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza per i soggetti che beneficiano della proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, con la maggiorazione dello 0,4% entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Scade oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, anche il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie con beneficio di proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che beneficiano della proroga e pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.

▪ **Rivalutazione degli immobili con beneficio di proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le società di persone, le ditte individuali versano entro oggi la seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta sul saldo attivo di rivalutazione ovvero sui maggiori valori iscritti in bilancio maggiorati dello 0,4%.

▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti che beneficiano della proroga**

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2010, con la maggiorazione dello 0,4% (codice tributo 3850).

▪ **Imposte da adeguamento agli studi di settore**

Scade il termine per il versamento, con maggiorazione, dell'Irpef, Ires, Irap ed Iva dovute in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Sempre oggi scade il versamento della maggiorazione del 3% per adeguamento spontaneo agli studi.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SCADENZE FISSE

15 Luglio	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 154,94.▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
16 Luglio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva Scade oggi, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.▪ Dichiarazioni d'intento Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di giugno.▪ Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento rateale a partire dal 16 marzo devono versare la quinta rata (codice tributo 6099 ed applicazione degli interessi nella misura dell'0,33%).▪ Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 Le persone fisiche (titolari di p.Iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio in 120 giorni che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 giugno, ovvero se soggetti agli studi al 6 luglio devono versare entro oggi la seconda rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi. Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la seconda rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

periodo 16/03-16/06, ovvero 16/03-6/07.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

16
Luglio

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese di giugno, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta**

I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di giugno 2010 sui redditi di lavoro **autonomo, provvigioni**, redditi di **capitale, redditi diversi**.

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui **redditi di lavoro dipendente** corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef.

I sostituti di imposta che hanno corrisposto durante l'anno solo compensi per lavoro autonomo a non più di 4 percipienti per un ammontare di ritenute che **non superi € 1.032,91**, possono versare cumulativamente le ritenute dovute per l'anno 2009 con una maggiorazione dello 0,4%.

▪ **Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti**

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi con maggiorazione il termine per il versamento dei contributi a saldo per il 2009 ed in acconto per il 2010.

▪ **Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2010 non beneficiando della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, in unica soluzione ovvero della prima rata, delle imposte, Irpef ed Irap, delle addizionali, dovute a titolo di saldo per l'anno 2009 oltre al primo acconto per il 2010, nonché dei contributi per le persone fisiche. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

unificata e che non beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2010 con imposta sostitutiva non beneficiando della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva, maggiorata dello 0,4%, per i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive e che non siano soggetti allo studio di settore, ovvero del saldo 2009 ed acconto 2010 da parte dei contribuenti "minimi".

▪ Sempre entro oggi i soli soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive che non beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

16
Luglio

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che non beneficiano della proroga**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, e che non beneficiano della proroga devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010 con la maggiorazione dello 0,4%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 gironi dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art. 2364 cc, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010. Sempre entro oggi tali soggetti possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i**

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

	<p>soggetti che non beneficiano della proroga</p> <p>Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2010, con la maggiorazione dello 0,4% (codice tributo 3850).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza per i soggetti che non beneficiano della proroga <p>I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, con la maggiorazione dello 0,4% entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.</p> <p>Scade oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Imposta sostitutiva operazioni straordinarie senza proroga <p>I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non beneficiano della proroga e pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.</p>
16 Luglio	<ul style="list-style-type: none">▪ Rivalutazione degli immobili senza beneficio di proroga <p>I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le società di persone, le ditte individuali versano entro oggi la seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta sul saldo attivo di rivalutazione ovvero sui maggiori valori iscritti in bilancio maggiorato dello 0,4%.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ravvedimento <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta del 2,5%.</p>
20 Luglio	<ul style="list-style-type: none">▪ Conai <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile, oltre alla presentazione della dichiarazione relativamente al secondo trimestre 2010.</p>
25	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente <p>Scade oggi il termine ultimo per presentare in via telematica l'elenco</p>

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Luglio	riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente e la presentazione dell'elenco relativo agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre aprile-giugno, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente.
30 Luglio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.07.10.
31 Luglio	<ul style="list-style-type: none">▪ Modello Iva TR Scade oggi il termine per la presentazione telematica del mod. Iva TR per la richiesta di rimborso e/o compensazione del credito iva del secondo trimestre 2010.▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.▪ Imposte e contributi da UNICO per i non titolari di partita Iva Per i contribuenti non titolari di partita iva che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per il versamento della seconda rata mensile.▪ Modello 770/2010 Scade oggi l'invio del modello 770/2010 semplificato ed ordinario relativo al 2009.
15 agosto	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a € 154,94.▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COMMERCIALISTA
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI